

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 dicembre 2002 n. 37

L.R. 3 giugno 2003, n. 10

L.R. 24 marzo 2004 n. 6

L.R. 21 ottobre 2004 n. 23

L.R. 23 dicembre 2004 n. 27

L.R. 30 ottobre 2008 n. 19

L.R. 30 luglio 2013 n. 15

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Titolo II - Titoli abilitativi

Titolo III - Verifica delle opere realizzate

Titolo IV - Disposizioni in materia di mutamento di destinazione d'uso

Titolo V - Contributo di costruzione

Titolo VI - Disposizioni sui requisiti delle opere edilizie

Titolo VII - Normativa tecnica su aspetti strutturali delle costruzioni

Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 38 - Procedimenti in corso

Art. 39 - Adeguamento del regolamento edilizio comunale

Art. 40 - Disposizioni transitorie sullo sportello unico per l'edilizia e sulla commissione per la qualità ambientale architettonica e il paesaggio

Art. 41 - Modifiche alla L.R. 4 maggio 1982, n. 19

Art. 42 - Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3

Art. 43 - Modifiche alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Art. 44 - Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 15

Art. 45 - Modifiche alla L.R. 15 luglio 2002, n. 16

Art. 46 - Disposizioni transitorie in materia di vincoli paesaggistici

Art. 47 - Monitoraggio

Art. 48 - Norma finanziaria

Art. 49 - Abrogazioni

Art. 50 - Disapplicazione di norme statali

Titolo I

Disposizioni generali

(abrogato da art. 59 L.R. 30 luglio 2013 n. 15)

Titolo II

Titoli abilitativi

(abrogato da art. 59 L.R. 30 luglio 2013 n. 15)

Titolo III

Verifica delle opere realizzate

(abrogato da art. 59 L.R. 30 luglio 2013 n. 15)

Titolo IV

Disposizioni in materia di mutamento di destinazione d'uso

(abrogato da art. 59 L.R. 30 luglio 2013 n. 15)

Titolo V

Contributo di costruzione

(abrogato da art. 59 L.R. 30 luglio 2013 n. 15)

Titolo VI

Disposizioni sui requisiti delle opere edilizie

(abrogato da art. 59 L.R. 30 luglio 2013 n. 15)

Titolo VII

Normativa tecnica su aspetti strutturali delle costruzioni

(abrogato da art. 59 L.R. 30 luglio 2013 n. 15)

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 38

Procedimenti in corso

(abrogato da art. 59 L.R. 30 luglio 2013 n. 15)

abrogato.

Art. 39

Adeguamento del regolamento edilizio comunale

(abrogato da art. 59 L.R. 30 luglio 2013 n. 15)

abrogato.

Art. 40

Disposizioni transitorie sullo sportello unico per l'edilizia e sulla commissione per la qualità ambientale architettonica e il paesaggio

(abrogato da art. 59 L.R. 30 luglio 2013 n. 15)

abrogato.

Art. 41

Modifiche alla L.R. 4 maggio 1982, n. 19

1. La lettera h) del primo comma dell'art. 19 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 è sostituita dalle seguenti:

"h) l'esame integrato sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale dei piani operativi comunali, dei piani urbanistici attuativi e dei regolamenti urbanistici ed edilizi nonché, in via transitoria, dei piani regolatori generali, degli strumenti urbanistici attuativi e dei regolamenti edilizi. Il relativo parere è richiesto e rilasciato prima della delibera di approvazione degli strumenti urbanistici. A tale scopo le strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA esprimono un parere integrato entro il termine di trenta giorni. Il termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. Trascorso tale termine il responsabile del procedimento convoca, nei dieci giorni successivi, una conferenza di servizi;

h bis) l'esame preventivo dei progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, al fine di accertarne la compatibilità e conseguire un elevato livello di protezione della popolazione e del territorio. L'esame è effettuato in modo integrato dalle strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto. Il termine è sospeso per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa e continua a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi. Trascorso inutilmente tale termine il responsabile dello sportello unico per l'edilizia, su richiesta dell'interessato, convoca entro i successivi dieci giorni una conferenza di servizi, la quale si pronuncia entro trenta giorni;

h ter) la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e dell'abitato. " .

Art. 42

Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 158 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 è sostituito dal seguente:

"Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere. La stessa ha valore di permesso di costruire qualora il progettista abilitato dichiari la conformità del progetto rispetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.".

Art. 43

Modifiche alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20

(abrogati commi 4 e 5 da art. 59 L.R. 30 luglio 2013 n. 15)

1. Al comma 2 dell'art. 37 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 la parola "sessanta" è sostituita dalla parola "trenta" .

2. Dopo il comma 6 bis dell'art 43 della L.R. n. 20 del 2000, introdotto dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2001, n. 47 è aggiunto il seguente comma:

"6 ter. I Comuni, in sede di adeguamento dei piani urbanistici vigenti, ai sensi dei commi 5, 6 e 6 bis, possono dare atto con la deliberazione di approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione che gli stessi costituiscono carta unica del territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, qualora la Provincia, nell'ambito delle osservazioni di cui all'art. 15, comma 5, della previgente L.R. n. 47 del 1978, dichiari espressamente la conformità degli strumenti comunali alla pianificazione sovraordinata.".

3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 46 della L.R. n. 20 del 2000 è soppressa.

4. *abrogato.*

5. *abrogato.*

6. All'art. 50 della L.R. n. 20 del 2000 le parole "ed all'art. 49," sono sostituite dalle seguenti: "e di cui agli artt. 49 e 51," .

Art. 44

Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 15

1. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 è sostituito dal seguente:

"2. La classificazione acustica è adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 5.".

Art. 45

Modifiche alla L.R. 15 luglio 2002, n. 16

1. Alla fine dell'art. 1, comma 1, della L.R. 15 luglio 2002, n. 16 sono aggiunte le seguenti parole: "nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali. In tale ambito la Regione promuove forme di concertazione con il Ministero per i beni e le attività culturali." .

2. All'art. 3, comma 5, della L.R. n. 16 del 2002 dopo la parola "accordi" sono inserite le seguenti: "con il Ministero per i beni e le attività culturali e" .

3. Alla fine dell'art. 6, comma 2, della L.R. n. 16 del 2002 è aggiunto il seguente periodo: "Il Presidente della Giunta regionale può richiedere al Ministro per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'art. 1, comma 1, la nomina di un proprio rappresentante in seno al nucleo di valutazione.".

4. Dopo il primo periodo dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 16 del 2002 è inserito il seguente: "Per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, alla stipula della convenzione partecipa il Ministro per i beni e le attività culturali." .

Art. 46

Disposizioni transitorie in materia di vincoli paesaggistici

(già modificati commi 5 e 6 da art. 31 L.R. 19 dicembre 2002 n.37, infine abrogati commi 4, 5, 6 da art. 59 L.R. 30 luglio 2013 n. 15)

1. Ai fini di una prima attuazione dei principi della Costituzione, allo scopo di assicurare la tutela e la valorizzazione del paesaggio secondo criteri di leale collaborazione, secondo quanto disposto dall'art. 9 Cost., la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, promuove, previo parere della competente Commissione consiliare, la conclusione di un accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e le associazioni delle autonomie locali, finalizzato alla puntuale definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nonché per l'apposizione e la modifica dei vincoli paesaggistici.

2. L'accordo di cui al comma 1 prevede altresì le modalità di cooperazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione dei vincoli da parte del Ministero per i beni culturali e della Regione e stabilisce specifiche forme di iniziativa e di raccordo tra i medesimi enti ai fini dell'esercizio del potere di annullamento per vizi di legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate.

3. La Regione promuove attività formative nei confronti dei tecnici e professionisti preposti alle valutazioni e al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in conformità all'accordo di cui al comma 1.

4. *abrogato.*

5. *abrogato.*

6. *abrogato.*

Art. 47

Monitoraggio

(abrogato da art. 59 L.R. 30 luglio 2013 n. 15)

abrogato.

Art. 48

Norma finanziaria

(abrogato da art. 59 L.R. 30 luglio 2013 n. 15)

abrogato.

Art. 49

Abrogazioni

(integrata lett. c) del comma 1 da art. 31 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) lettera c), comma 2, dell'art. 46 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- b) L.R. 26 aprile 1990, n. 33 recante "Norme in materia di regolamenti edilizi comunali";
- c) L.R. 8 novembre 1988, n. 46 recante "Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche", *ad eccezione dell'articolo 3 e del comma 1 dell'articolo 6*;
- d) artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 54 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 recante "Tutela ed uso del territorio".

Art. 50

Disapplicazione di norme statali

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina prevista dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari statali:

- a) i Titoli I, II, III e l'art. 39 della Parte I e gli artt. 89 e 94, commi 1 e 2, della Parte II del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- b) l'art. 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443.

2. Fino alla data di entrata in vigore del DPR n. 380 del 2001 ogni riferimento a disposizioni del medesimo decreto, contenuto nella presente legge, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni riportate nella tabella allegata allo stesso, recante "Tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia."

DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI